



ALL. C

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

SEDUTA STRAORDINARIA E URGENTE

Reg. Del. N. 34

del 12.07.2004

OGGETTO: Approvazione convenzione ATO 3 – Servizio Idrico Integrato.

L'anno DUEMILAQUATTRO addì Dodici del mese di LUGLIO alle ore 19.30 in GIARDINI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta straordinaria e urgente di (1) apertura che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti		Presenti	
1)	Palumbo Francesco	NO	9)	Talio Gerardo	NO
2)	Sterrantino Salvatore	SI	10)	Marcuccio Pancrazia	SI
3)	Laganà Pietro	NO	11)	Caltabiano Gaetano	SI
4)	Valentino Giuseppe	SI	12)	Risitano Salvatore	NO
5)	D'Arrigo Francesco	SI	13)	Priolo Nunzio	NO
6)	Rizzo Orazio	SI	14)	Gambacorta Giuseppe	SI
7)	Bosco Martino	SI	15)	La Fauce Pancrazio	SI
8)	Consoli Gaetano	SI			

Presenti n. 10 Assenti n. 5

Tra gli assenti sono giustificati: _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dr. F. D'Arrigo nella sua qualità di Presidente – Partecipa il Segretario Dott. G. Russo.

Vengono dal Consiglio scelti come scrutatori i Consiglieri: Caltabiano – Rizzo – La Fauce.

La seduta è pubblica

(1)apertura o ripresa o prosecuzione

Si dà atto che per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco e l'Assessore Allegra.

IL PRESIDENTE

Prima di passare a trattare l'argomento iscritto nell'odierno ordine del giorno invita il Segretario a chiamare l'appello onde verificare la presenza del numero legale per poter validamente deliberare.

Poiché ad appello ultimato viene accertata la situazione riportata nel frontespizio della presente deliberazione e quindi gli interventi risultano in numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita i Consiglieri a votarne l'urgenza della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

- Di approvare, siccome approva l'urgenza dell'odierna seduta del Consiglio Comunale.

Il Presidente, di seguito, dà la parola al Sindaco affinché illustri l'argomento.

A questo punto, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione nell'argomento di cui all'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante ed inscindibile;

Riscontrato che la stessa è corredata dai pareri di rito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto (Gambacorta) espressi in forma palese per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti;



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI *Consiglio Comunale*

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ATO 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Capitol _____ Competenze - Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della L.R. 03/12/1991, n° 44, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".


ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di	€.	_____
Somma stanziata (+)	€.	_____
Variazioni in aumento (+)	€.	_____
Variazioni di diminuzione (-)	€.	_____
Somme già impegnate (-)	€.	_____
Somma disponibile	€.	_____

Giardini Naxos, li _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  _____ _____ _____ Giardini Naxos, li <u>09-07-2004</u> Il Responsabile <i>Georgio Cassio</i> IL Dirigente f. f. SUGLIOTTA	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _____ _____ _____ Giardini Naxos, li _____ Il Responsabile _____	
IL SEGRETARIO GENERALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: _____ _____ _____ Giardini Naxos, li _____ Il Responsabile _____	
DATA DELLA SEDUTA _____ _____	DETERMINAZIONE DI <i>Consiglio Comun.</i> _____ _____	IL VERBALIZZANTE _____ _____

DELIBERAZIONE Soggetta a controllo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale

NUMERO Non soggetto a controllo preventivo di legittimità

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 20.11.2001 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale Ottimale ATO 3 – Provincia Regionale di Messina;

Che la conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 il 19.06.04 ha approvato gli emendamenti al suddetto schema di convenzione;

Vista la nota n° 480 del 21.06.04, attinta agli atti dell'Ente al n. 18421 del 23.06.04 dell'Autorità d'Ambito ATO 3 Messina – Servizio Idrico -, con la quale si invitano i Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale a deliberare, con la massima urgenza, la convenzione in argomento con gli emendamenti apportati nella Conferenza dei Sindaci del 19.06.04;

Vista la nota n° 359/GAB dell'1.7.04 attinta agli atti dell'Ente al n° 20100 del 9.7.02, dell'Autorità d'Ambito 3 Messina – Servizio idrico – con la quale si comunica che uno degli emendamenti apportati dalla Conferenza dei Sindaci del 19.06.04 non va tenuto in considerazione;

Preso atto che l'emendamento in questione è quello indicato all'art. 17 comma 5 della convenzione allegata;

Visti gli altri emendamenti approtati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

- 1) Di approvare la convenzione che regola i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'ATO 3 e il gestore del Servizio idrico integrato, con gli emendamenti apportati dalla Conferenza d'Ambito in data 19.06.2004, con esclusione di quello di cui all'art. 17 comma 5, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Regionale di Messina;
- 3) Di trasmettere copia ai Responsabili dei servizi interessati;
- 4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente





Regione Siciliana

CONVENZIONE DI GESTIONE

**per regolare i rapporti tra gli Enti Locali
appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale
e il Gestore del Servizio Idrico Integrato**

(Art. 11 L. 36/1994 e art. 16 all. A del D.P.Reg. 7 agosto 2001 - Associazione fra i Comuni nella forma di Convenzione di cooperazione)

**Testo coordinato con gli emendamenti apportati dalla
conferenza d'Ambito in data 19.06.2004**

STO ATO 3 ME

Giugno 2004

INDICE

PREMESSO.....	5
Capo I: Disposizioni generali.....	7
Art 1. Affidamento della gestione del servizio idrico integrato.....	7
Art 2. Definizione dell'affidamento.....	7
Art 3. Durata della Convenzione.....	7
Art 4. Responsabilità del Gestore.....	8
Art 5. Oneri relativi all'ammortamento dei mutui.....	8
Art 6. Assunzione del personale.....	9
ART 6bis - Oneri e spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa.....	10
Capo II: Oggetto ed estensione della gestione.....	12
Art 7. Oggetto della Convenzione.....	12
Art 8. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi.....	12
Art 9. Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni.....	14
Art 10. Impianti di depurazione misti.....	14
Art 11. Esclusività del servizio.....	15
Art 12. Revisione del perimetro del servizio.....	15
Art 13. Gestioni esistenti.....	16
Art 14. Obblighi dei Comuni dell'ATO.....	17
Capo III: Finanziamento.....	18
Art 15. Programma degli Interventi e Piano di Ambito.....	18
Art 16. Livelli di qualità del prodotto e del servizio.....	20
Art 17. Tariffa del servizio.....	20
Art 18. Revisione tariffaria.....	23
Art 19. Varianti al programma degli interventi.....	24
Art 20. Canone di concessione.....	25
Capo IV: Controllo.....	26
Art 21. Controllo da parte dell'Autorità di Ambito.....	26
Art 22. Obblighi del Gestore.....	26

Art 23. Comunicazione dati sul servizio.....	28
Art 24. Carta del Servizio.....	29
Art 25. Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.).....	29
Art 26. Manuale della Sicurezza.....	30
Art 27. Sistema della qualità e relativo Manuale.....	30
Art 28. Piano di emergenza.....	30
Art 29. Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite.....	31
Art 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio.....	31
Art 30bis - Programmi di attività.....	31
Art 30ter - Progetto conoscenza.....	32
Capo V: Regime fiscale.....	33
Art 31. Imposte, tasse, canoni.....	33
Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione.....	34
Art 32. Divieto di subconcessione.....	34
Art 33. Continuità del servizio dopo la scadenza.....	34
Art 34. Restituzione delle opere e canalizzazioni.....	34
Art 35. Recesso e riscatto.....	35
Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso.....	36
Art 36. Cauzione, assicurazioni e sanzioni pecuniarie.....	36
Art 37. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.....	36
Art 38. Penalità.....	37
Art 39. Sanzione risolutoria.....	38
Art 40. Clausola compromissoria.....	40
Capo VIII: Disposizioni finali.....	41
Art 41. Disposizione fiscale.....	41
Art 42. Rinvio alla normativa.....	41
Art 43. Allegati:.....	42

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti S.I.I.) dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 di Messina.

L'anno _____ il giorno _____
del mese di _____ presso _____

TRA

L'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. n° 3 di Messina, rappresentata dal Presidente della Provincia Regionale di Messina _____ nella qualità di delegato dagli Enti locali appartenenti all'ATO n° 3 - Messina costituito dalla Provincia Regionale di Messina e dai Comuni di:

Acquedolci - Alcara li Fusi - Ali - Ali Terme - Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Brolo - Capizzi - Capo D'Orlando - Capri Leone - Caronia - Casalvecchio Siculo - Castel di Lucio - Castelmola - Castell'Umberto - Castroreale - Cesarò - Condrò - Falcone - Ficarra - Fiumedinisi - Floresta - Fondachelli Fantina - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Frazzanò - Furci Siculo - Furnari - Gaggi - Galati Mamertino - Gallodoro - Giardini Naxos - Gioiosa Marea - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Itala - Leni - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Longi - Malfa - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà Sant'Andrea - Merì - Messina - Milazzo - Militello Rosmarino - Mirto - Mistretta - S.Agata Militello - Mojo Alcantara - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Montagnareale - Montalbano Elicona - Motta Camastra - Motta d'Affermo - Naso - Nizza di Sicilia - Novara di Sicilia - Oliveri - Pace del Mela - Pagliara - Patti - Pettineo - Piraino - Raccuja - Reitano - Roccafiorita - Roccalumera - Roccavaldina - Roccella Valdemone - Rodì Milici - Rometta - San Filippo del Mela - San Fratello - San Marco d'Alunzio - San Pier Niceto - San Piero Patti - San Salvatore di Fitalia - San Teodoro - Santa Domenica Vittoria - Santa Lucia del Mela - Santa Marina Salina - Santa Teresa di Riva - Sant'Agata di Militello - Sant'Alessio Siculo - Sant'Angelo di Brolo - Santo Stefano di Camastra - Saponara - Savoca - Scaletta Zanca - Sinagra - Spadafora - Taormina - Terme Vigliatore - Torregrotta - Torrenova - Tortorici - Tripi - Tusa - Ucria - Valdina - Venetico - Villafranca Tirrena.

E

_____ con sede in

rappresentato da _____

in forza di _____, più oltre denominato GESTORE

PREMESSO

- Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, più oltre Legge 36/1994, ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito, all'art. 4 comma 1 lett. f), il Servizio Idrico Integrato (in seguito S.I.I.) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Che con art 69 della Legge Regionale n° 10 del 27.04.1999 art 69 è stata recepita in Sicilia la Legge Galli con le sue conseguenze applicative;
- Che con Decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv 2" S.G. del 29.01.2002 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali (in seguito A.T.O.);
- Che con Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli A.T.O. per il governo e l'uso delle risorse idriche e che tale Decreto:
 - all'art. 10 dell'Allegato A, prevede che *"I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'A.T.O. sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del S.I.I. di cui all'art.16"*;
 - all'art.16 dell'Allegato A, prevede che *"Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 5, gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del S.I.I. ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana"* ;
 - all'art. 17 dell'Allegato A, prevede che *"il Presidente della Provincia Regionale di Messina, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del S.I.I. con il soggetto gestore"*;
- Che gli Enti locali convenzionati nell'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 3 - Messina hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a), c), d). della Convenzione di Cooperazione;
- Che gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina:
 - hanno sottoscritto apposita Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale (di seguito Convenzione di Cooperazione);
 - hanno costituito, a far data dal 08 luglio 2002, l'A.T.O. n° 3 di Messina con atto n° 11796/bis di Rep della Provincia di Messina.
- Che l'Autorità d'Ambito come sopra costituito ha:
 - conferito al Presidente della Provincia Regionale di Messina, con Art. 19 della Convenzione di Cooperazione, il potere di sottoscrivere la presente Convenzione;
 - deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della Concessione così come prevista dall'articolo 20 della L. n° 36/94;

- individuato, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito n° 3 di Messina, come organismi di gestione da prorogare e/o mantenere quelli meglio descritti all'Art 13 della presente Convenzione;
 - individuato il GESTORE attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato, di cui:
 - il "Bando di Gara" è stato pubblicato il _____;
 - i termini per la presentazione dell'offerta sono scaduti il _____;
 - la Commissione aggiudicatrice ha terminato i propri lavori il _____;
 - ha deliberato e approvato il Piano d'Ambito, così come modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito n° ____ del _____ a seguito della proposta migliorativa dello stesso Gestore, d'ora in avanti PIANO - Allegato 1 - e l'aggiudicazione della Concessione a _____;
- Che con ricorso n° 5001/2003 depositato il 10.12.2003 presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania 1- l'Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM) ha presentato ricorso avverso il diniego della richiesta di salvaguardia dell'ATO con il seguente oggetto: Mancato possesso requisiti di salvaguardia per la gestione del servizio idrico - richiesta risarcimento danni; detto ricorso è stato integrato con motivi aggiuntivi e notificato alla STO dell'ATO in data 27.01.2004 ;

VERIFICATE

le garanzie fornite dal GESTORE, così come risultano dalla documentazione allegata sotto la lettera g).

DATO ATTO CHE

- le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio
 - l'Autorità d'Ambito n° 3 - Messina - parte in seguito definita per brevità "Concedente" - presso la Presidenza della Provincia Regionale di Messina - Corso Cavour - Palazzo dei Leoni - 98122 Messina;
 - il Gestore _____
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di gestione;
- il Disciplinare Tecnico, Allegato n° 2, di seguito indicato come D.T., costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Capo I: Disposizioni generali

Art 1. Affidamento della gestione del servizio idrico integrato

1. Il Concedente, affida in via esclusiva, in regime di concessione a terzi, al Gestore, la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n° 3 di Messina, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.
2. Il Gestore accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.

Art 2. Definizione dell'affidamento

1. Gli Enti locali, nell'affidare al Gestore la gestione dei propri servizi idrici, si impegnano a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché il parco progetti realizzati da dipendenti o professionisti esterni che perseguano obiettivi coerenti con il Piano d'Ambito.
2. Gli Enti locali conservano il controllo dei servizi affidati e, tramite la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O., devono ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente convenzione.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.17.
4. Il servizio idrico integrato affidato ai sensi della presente Convenzione al Gestore ha i caratteri del servizio pubblico essenziale.

Art 3. Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata, nel rispetto della normativa vigente, in 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

Art 4. Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione contestualmente alla quale prende in consegna opere ed impianti a ciò afferenti, così come risultante da apposito verbale con allegati stati di consistenza provvisori delle infrastrutture consegnate (in attesa dell'inventario definitivo di cui al successivo art. 8), redatti a cura degli Enti Locali proprietari o di aziende o consorzi affidatari. Il verbale di presa in consegna di opere ed impianti, redatto a cura della S.T.O. dell'A.T.O. 3 e sottoscritto da entrambe le parti - rappresentanti dell'A.T.O. e del Gestore - sarà allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo. Anche queste ultime sono di proprietà degli Enti Locali territorialmente competenti fin dalla data di Collaudo definitivo o di loro effettivo utilizzo.
4. Il Gestore terrà sollevati e indenni gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.
5. Il GESTORE, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., di soggetti terzi, nell'ambito dei vincoli derivanti da quanto disposto dall'art. 113 comma 5-ter del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., essendo stata esperita la gara avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato, ed è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
6. Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dal Concedente o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

Art 5. Oneri relativi all'ammortamento dei mutui

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 36/1994, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui assunti dal Gestore sono a carico della tariffa del S.I.I.

Art 6. Assunzione del personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e si impegna a far rispettare ad ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
 - a) tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b) tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico;
 - c) a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.
3. Nell'individuazione del personale da trasferire, saranno seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art 12 della L. 36/1994 e dall'art. 36 della L.R. n° 20 del 03 dicembre 2003 pubblicata sulla GURS n° 53/2003:
 - a. si procede al trasferimento del personale che risulta dipendente, da Enti Pubblici o soggetti privati, esclusivamente adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1) dell'art 4 della Legge n° 36/1994 (servizio di acquedotto fognatura e depurazione) nel territorio di competenza dell'Ambito n. 3 di Messina, in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n° 10/1999 del 27 aprile 1999, ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n° 20 del 03.12.2003.
 - b. si procede al trasferimento del personale che risulta dipendente, da Enti Pubblici o soggetti privati, esclusivamente adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1) dell'art 4 della Legge n° 36/1994 (servizio di acquedotto fognatura e depurazione) nel territorio di competenza dell'Ambito n. 3 di Messina, eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della L.R. n° 10/1999 del 27 aprile 1999 e, comunque, non oltre la data di approvazione dei Piani d'Ambito di cui al comma 3 art 11 della Legge n° 36/1994, solo in presenza della disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo territoriale ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'Autorità d'Ambito e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
 - c. Il personale dipendente dagli Enti locali, in presenza di disponibilità dell'Ente, da definire in sede di contrattazione decentrata, ha facoltà di optare per rimanere in servizio presso la stessa amministrazione con l'attribuzione di compiti inerenti la propria categoria.
 - d. In sede di prima applicazione il soggetto Gestore, ove esistano motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'Ente locale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente, il comando e/o il distacco dei dipendenti con competenze

- professionali ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio con le modalità da stabilirsi con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
- e. Non è soggetto al trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione del comma 4 art 9 della Legge n° 36/1994; al termine del periodo di salvaguardia al personale interessato si applicano le disposizioni di cui ai commi a), b) f), g) ed h).
 - f. La ricognizione del personale, previa verifica con le Organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli Enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certificata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all'Autorità d'Ambito di Messina.
 - g. Il Presidente della Regione, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma f), al soggetto Gestore. Il personale mantiene, ad personam, il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento.
 - h. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale unico del settore gas-acqua.
4. Il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni (vedi Allegato 4) entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento. Il GESTORE sosterrà il costo del suddetto personale a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
 5. In assenza del raggiungimento del numero di dipendenti previsti dal Piano d'Ambito per il Gestore con i trasferimenti dei dipendenti comunali, il Gestore si obbliga a coprire i posti vacanti assumendo almeno per il 50 per cento degli stessi personale appartenente alla categoria ASU adibito esclusivamente ai servizi di cui all'art.4, comma 1, lettera f, della L.36/94 sul territorio di competenza dell'Ambito di Messina.

ART 6bis - Oneri e spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa

1. Tutte le spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Segreteria Tecnico Operativa (ivi inclusi gli Uffici Comuni Comprensoriali) sono a carico del Gestore, che vi farà fronte con il canone di concessione dovuto ai Comuni, e, qualora detto canone sia inferiore alla somma dovuta dal singolo Comune, con i proventi della tariffa.
2. Il Gestore corrisponderà le somme per il funzionamento della S.T.O. (ivi inclusi gli oneri per gli U.C.C.), con le modalità indicate dal Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 3 - Messina, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, anticipatamente rispetto all'anno di competenza, e sulla base dei dati desunti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Dette somme costituiranno oggetto di conguaglio da parte del Gestore, in relazione ai dati definitivi rilevati dal bilancio approvato dall'Autorità d'Ambito per l'anno di competenza, che saranno notificati al Gestore medesimo il quale provvederà al versamento a conguaglio entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di competenza.

3. Per eventuali ritardi od omessi versamenti si rinvia all'art 38 della presente Convenzione.

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art 7. Oggetto della Convenzione

1. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il S.I.I. dell'A.T.O. n. 3 di Messina, costituito, ai sensi della Legge n° 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. . Il Gestore ne accetta ed assume i relativi oneri nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L. 36/1994 e dell'art. 21 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.
3. Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore, per il periodo di durata della presente Convenzione, le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano. Il Gestore curerà, in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito, le pratiche necessarie alla regolamentazione delle Concessioni di acque per uso potabile, sia quelle in itinere che quelle eventualmente riguardanti nuove fonti di approvvigionamento assumendo tutti gli oneri per ricerche, captazioni, adduzioni, pareri, tasse, oneri vari ivi incluso il rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e quanto altro. I titoli delle concessioni rimangono all'Autorità d'Ambito.

Art 8. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo, consegnato al Gestore al momento dell'affidamento ed allegato al presente atto. Il gestore entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione procederà alla verifica dei contenuti dell'elenco sopra citato; tale verifica non assume tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge.
2. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e presa in consegna di opere ed impianti, come specificato all'art. 4, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregres-

si. Nelle obbligazioni contratte dai servizi degli EE.LL. devono intendersi inclusi anche tutti gli incarichi a professionisti interni ed esterni per opere che perseguano obiettivi coerenti con il piano d'Ambito previo verifica di detta coerenza da parte della STO.

3. Il Gestore si impegna a redigere l'inventario provvisorio entro 3 (tre) mesi *dalla data di stipulazione della Convenzione*, dei beni strumentali del S.I.I. oggetto di affidamento, risultanti dagli stati di consistenza provvisori di cui al precedente art. 4, al fine di trarne tutte le osservazioni e valutazioni necessarie per la redazione dell'inventario definitivo. Tutti i documenti riguardanti elencazioni, descrizioni o quant'altro di opere, impianti e canalizzazioni, consegnati al Gestore e/o da questo redatti prima della sottoscrizione tra le Parti dell'inventario definitivo, non assumono, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Gli Enti locali si impegnano, altresì, a consegnare al Gestore tutti i progetti e documenti riguardanti i beni di cui all'elenco descrittivo in loro possesso.
4. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario definitivo dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 6 (sei) mesi *dalla sottoscrizione della Convenzione*, sulla base delle Linee Guida Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'Art 38 della convenzione, salvo quanto stabilito all'Art 39 della medesima. L'inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza conservazione ed efficienza di singole opere o impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio in contraddittorio tra il Concedente, l'ente o il gestore uscente, l'ente affidante o concedente ed il Gestore.
5. Nei 6 (sei) mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio fra il Gestore e gli Uffici Tecnici Comunali, alla presenza di un rappresentante della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., la quale svolge, ai sensi della Convenzione di Cooperazione, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, tutte le attività di vigilanza e di controllo sulla gestione e sullo svolgimento del servizio.
6. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e il Presidente della Provincia Regionale di Messina, a ciò delegato dagli Enti locali ai sensi della Convenzione di Cooperazione, si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura che sarà allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
7. A seguito della procedura di inventariazione, il Gestore sottoporrà al Concedente gli interventi di adeguamento od integrazione delle opere ed impianti che riterrà necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma degli Interventi previsto all'Art 15.
8. In sede di prima revisione triennale saranno definite le variazioni tariffarie *e del canone di concessione* eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.
9. Con scadenza annuale verranno redatti, sotto forma di appendici all'elenco definitivo di cui al precedente comma 6, elenchi aggiuntivi per l'inserimento di ogni opera realiz-

zata dal Gestore in corso di contratto, per la quale devono essere riportati nell'elenco aggiuntivo:

- gli elementi necessari per consentire la valutazione tecnica e di mercato, ivi compreso il costo di costruzione desunto dalla contabilità industriale del Gestore;
- la data di realizzazione e di entrata in esercizio;
- la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione;
- i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.

Art 9. Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.
2. Eventuali opere attinenti al S.I.I. realizzate direttamente dagli Enti Locali successivamente alla data di efficacia della convenzione, e ciò anche nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.
3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.

Art 10. Impianti di depurazione misti

1. Il S.I.I., oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) della L. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi industriali, con ciò intendendosi quelli derivanti da usi industriali dell'acqua, salvo successive modifiche legislative.
2. Sono assimilati agli impianti di depurazione di reflui esclusivamente industriali, gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali e, solo in misura non prevalente, di scarichi civili. La prevalenza dovrà determinarsi sulla base del COD\giorno rimosso, come risultante dalla tabella allegata al Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità. Sono, altresì, assimilati agli impianti di depurazione dei reflui esclusivamente industriali anche gli impianti di depurazione di reflui misti in corso di costruzione al momento della data di efficacia della convenzione destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali.
3. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, verrà riconosciuta al Gestore dell'Ambito la quota di tariffa prevista per i

servizi resi di fognatura e di depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo.

Art 11. Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo, definito il "Territorio", dei seguenti comuni:

Acquedolci - Alcara li Fusi - Alì - Alì Terme - Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Brolo - Capizzi - Capo D'Orlando - Capri Leone - Caronia - Casalvecchio Siculo - Castel di Lucio - Castelmola - Castell'Umberto - Castoreale - Cesarò - Condrò - Falcone - Ficarra - Fiumedinisi - Floresta - Fondachelli Fantina - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Frazzanò - Furci Siculo - Furnari - Gaggi - Galati Mamertino - Gallodoro - Giardini Naxos - Gioiosa Marea - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Itala - Leni - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Longi - Malfa - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà Sant'Andrea - Merì - Messina - Milazzo - Militello Rosmarino - Mirto - Mistretta - S.Agata Militello - Mojo Alcantara - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Montagnareale - Montalbano Elicona - Motta Camastra - Motta d'Affermo - Naso - Nizza di Sicilia - Novara di Sicilia - Oliveri - Pace del Mela - Pagliara - Patti - Pettineo - Piraino - Raccuja - Reitano - Roccafiorita - Roccalumera - Roccavaldina - Roccella Valdemone - Rodì Milici - Rometta - San Filippo del Mela - San Fratello - San Marco d'Alunzio - San Pier Niceto - San Piero Patti - San Salvatore di Fitalia - San Teodoro - Santa Domenica Vittoria - Santa Lucia del Mela - Santa Marina Salina - Santa Teresa di Riva - Sant'Agata di Militello - Sant'Alessio Siculo - Sant'Angelo di Brolo - Santo Stefano di Camastra - Saponara - Savoca - Scaletta Zanclea - Sinagra - Spadafora - Taormina - Terme Vigliatore - Torregrotta - Torrenova - Tortorici - Tripi - Tusa - Ucria - Valdina - Venetico - Villafranca Tirrena.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'Art 15 della convenzione.
3. Il Gestore individuato provvede alla zonizzazione territoriale del servizio per gli interventi operativi, possibilmente coincidente con quella definita dai comprensori per come individuati nella Convenzione di Cooperazione.

Art 12. Revisione del perimetro del servizio

1. Nel caso in cui debbano essere incluse nel perimetro del servizio o escluse da esso parti di territorio sul quale si svolgeva il servizio affidato con la convenzione, si provvederà a revisione del perimetro dell'affidamento. Il Gestore non potrà pretendere da ciò alcunché.
2. Nelle more di cui al comma precedente, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. si riserva l'organizzazione temporanea del S.I.I. relativo al territorio aggiunto, sulla base

degli indirizzi dati dagli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina e secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

Art 13. Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. 36/1994, degli artt. 13-14 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001 e dell'art. 35 della L. 448/2001, nonché della ulteriore legislazione esistente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, e ai sensi della nota n° 1217 del 02.03.2004 della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione e dell'art 113 modificato dalla finanziaria 2003, e così come stabilito dall'Autorità d'Ambito con delibera n° 01 del 22.01.2004, che:
 - La gestione affidata all'AMAM di Messina viene prorogata dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e fino al 31 dicembre 2006, salvo eventuali proroghe consentite dalle vigenti norme o da leggi successive; vengono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giudiziari conseguenti al contenzioso indicato in premesse;
 - La gestione affidata al Consorzio Rete Fognante tra i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola viene prorogata dalla data sottoscrizione della presente Convenzione e fino al 31.12.2006, salvo eventuali proroghe consentite dalle vigenti norme o da leggi successive;
2. Il Gestore prende atto che esistono nell'A.T.O. n. 3 di Messina i seguenti servizi in concessione e che, pertanto, le suddette gestioni in concessione sono mantenute fino a scadenza, ai sensi dell'Art. 10 comma 3 della L. 36/1994, nonché della legislazione esistente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, con ogni onere, derivante dai contratti in essere tra le Amministrazioni ed i concessionari, a totale carico del Gestore:
 - Comune di Barcellona P.G. - La ATI EUROECO-SIDI (oggi Barcellonambiente spa) è titolare del contratto di concessione di costruzione e gestione dell'impianto di depurazione di Barcellona PG firmato in data 10 aprile 2003 con Rep n° 5531 e scadenza al 09 aprile 2033.
 - Comune di Ali Terme - La Società Ingegneria e Appalti, Amm. Unico De Pasquale Giuseppe, è titolare della convenzione per la concessione in progetto di finanza ai sensi dell'art 37bis L 109/1994 riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di un impianto di potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano presso il serbatoio di via Roma alta; durata 30 anni, dal 24.09.2002 e scadente al 23 settembre 2032.
3. Alla scadenza delle concessioni i beni e gli impianti utilizzati per i servizi dalle Imprese già concessionarie, saranno affidati dagli Enti locali titolari al Gestore secondo le modalità previste nella presente convenzione.
4. Nella Convenzione regolante i rapporti tra GESTORE e soggetto prorogato o mantenuto di cui all'Allegato 3 sono fissate le modalità di corresponsione delle somme relativamente ai servizi gestiti dal Soggetto prorogato o mantenuto.

Art 14. Obblighi dei Comuni dell'ATO

1. Così come previsto dall'art. 21 comma 2 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, l'ottenimento del riconoscimento dell'uso dell'acqua o di nuove concessioni, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità dell'A.T.O. n° 3 di Messina che, ai sensi dell'art 7 della presente Convenzione, delega il Gestore ad agire in nome e per conto del Concedente stesso.
2. Così come previsto dall'art. 21 comma 3 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, i Comuni dell'A.T.O. n° 3 di Messina autorizzano il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.
3. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O., adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e, attraverso l'ENTE D'AMBITO, provvedere all'adeguamento del PIANO.
4. Così come previsto dall'art. 21 comma 4 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, il Gestore, a garanzia degli obblighi assunti dal Gestore, ha costituito il deposito cauzionale di cui all'art. 36 della presente convenzione.

Capo III: Finanziamento

Art 15. Programma degli Interventi e Piano di Ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e il relativo Piano Tecnico-Economico-Finanziario (facenti parte del Piano di Ambito così come modificato con delibera n. ___ del __/__/___ dell'ATO a seguito della proposta migliorativa dello stesso Gestore), redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore.
3. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano di Ambito ed articolati nel Piano Operativo Triennale, che il Gestore si obbliga a predisporre nei tempi e con le modalità di cui ai successivi commi e nel Disciplinaire Tecnico allegato alla presente convenzione.
4. L'attività di realizzazione degli interventi previsti dal PIANO, si svolgerà sulla base di Piani Operativi Triennali (POT) specificando gli interventi di ciascun anno. Nel primo triennio il POT sarà quello allegato al PIANO. Per i trienni successivi al primo, sarà il Gestore a predisporre e trasmettere, entro il 30 marzo dell'ultimo anno del POT, alla STO dell'Ente d'Ambito il nuovo Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'Ente d'Ambito negli atti che il medesimo adotterà ai sensi presente Convenzione, gli investimenti. Il suddetto POT deve essere approvato dall'Ente d'Ambito. I POT sono redatti tenendo conto delle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, e per l'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali o imprevedibili. Al fine di consentire all'Ente d'Ambito l'attività di verifica sulla attuazione del POT, il Gestore è tenuto a trasmettere alla STO dell'Ente d'Ambito, entro il 15 settembre di ciascun anno:
 - a) il pre-consuntivo delle opere realizzate e in corso di realizzazione nell'anno;
 - b) la rimodulazione negli anni residui delle opere da realizzare;
 - c) l'elenco delle opere da realizzare nell'anno successivo.La STO ha la facoltà di richiedere aggiornamenti e/o modifiche annuali al POT.
5. Il POT deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nel PIANO.
6. Nella realizzazione del primo POT dovrà essere garantito da parte del Gestore che gli impegni di spesa relativi a ciascun intervento siano rispondenti alla procedura di cui alla delibera CIPE n° 17/2003, compresa la compilazione delle schede di cui

all'applicativo intese del Ministero Economia e Finanze, e siano definiti entro il 31.12.2004, anche nelle more della stipula della presente convenzione di gestione.

7. La programmazione delle risorse dovrà avvenire secondo le direttive, le imposizioni e la tempistica dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-, firmato in data 23 dicembre 2003 tra Stato e Regione Sicilia, ed allegato alla presente Convenzione.
8. Il POT deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare e comunque coerente con i criteri di ammissibilità previsti per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici, con l'indicazione dell'ordine di priorità.
9. I progetti preliminari devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, apposita relazione economico - finanziaria che evidenzii gli obiettivi specifici dell'intervento, la coerenza con gli obiettivi del PIANO, gli effetti fisici ed economici attesi, l'indicazione dell'utilizzo del fondo vincolato ai sensi dell'art.14 della L. 36/94, come individuato dalla presente Convenzione.
10. Prima della stesura definitiva del POT il Gestore deve sottoporlo al parere preventivo vincolante della STO dell'Ente d'Ambito.
11. L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di cui al superiore comma 4) è subordinata al parere preventivo della STO e alla previa approvazione in linea tecnica, in base alle norme vigenti in materia nella regione Sicilia, della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/94.
12. L'ENTE D'AMBITO approva il POT e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, preventivamente sottoposti a parere della STO, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intenderà approvata; detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall'acquisizione, l'Autorità d'ambito formulerà esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l'approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ENTE D'AMBITO, del relativo riscontro del Gestore.
13. Il GESTORE dovrà proporre in sede di aggiornamento del POT tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa, fermo restando il raggiungimento dei livelli di servizio previsti.
14. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici e di quanto prescritto dall'art. 113, comma 5-ter del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., essendo stata esperita la gara avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L'ENTE D'AMBITO provvede alla indicazione dei collaudatori, che verranno nominati dal Soggetto Gestore. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'ENTE D'AMBITO copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il Gestore dovrà inoltre rispettare le condizioni per la rendicon-

tazione dei finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.

15. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di Ambito, si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che verranno adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.
16. Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che gli Enti locali intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, si applica la disposizione dell'art. 9 comma 2 della presente convenzione ai sensi dell'art. 16 della L. 36/1994.
17. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel Piano d'Ambito e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel Piano.

Art 16. Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte degli Enti locali appartenenti all'A.T.O. ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico e nei successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.

Art 17. Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore., previa emissione di bollette con modalità e periodicità da stabilire nei successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media sotto riportata e le relative articolazioni stabilite dagli Enti locali appartenenti all'A.T.O., in applicazione dell'art. 11 comma 2 lettera m) della L. 36/94, sono determinate in base al Metodo Normalizzato emanato

con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 36/1994, nonché delle eventuali successive variazioni. La tariffa e le relative articolazioni tariffarie saranno applicate dal Gestore nel rispetto della presente convenzione e dell'allegato disciplinare tecnico, in accordo all'art. 13 comma 6 della L. 36/94.

3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione di articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi, disciplinate agli Art 18-Art 19 della convenzione.

4. Viene, altresì, dato atto che:

a) la tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:

	Euro/mc
Tariffa servizio acquedotto	
Tariffa servizio fognatura	
Tariffa servizio depurazione	
Tariffa reale media	

b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	K = ...
- per il 3° anno	K = ...
-	K = ...
- per il n° anno	K = ...

c) l'articolazione tariffaria per fasce di utenza e livelli di consumo applicata alla tariffa reale media è la seguente:

	Euro/m ³
1° fascia d'utenza 1° livello di consumo	
1° fascia d'utenza 2° livello di consumo	
.....	

2° fascia d'utenza 1° livello di consumo	
.....	

d) Le maggiorazioni per le utenze delle residenze secondarie e degli impianti ricettivi stagionali da applicare alla tariffa reale media sono le seguenti:

	Euro/m ³ (oppure %)
Maggiorazione per le residenze secondarie	
Maggiorazione per gli impianti ricettivi stagionali	

e) Le agevolazioni da applicare alla tariffa reale media per le categorie di reddito individuate sono le seguenti:

	Euro/m ³ (oppure %)
Categoria di reddito	
Categoria di reddito	
.....	

f) L'articolazione territoriale transitoria delle tariffe, ottenuta con l'applicazione della Raccomandazione n. 1/2001 del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, sarà applicata dal Gestore nel rispetto dei seguenti parametri:

	Tariffa unitaria media del 1° anno (Euro/m ³)	Durata dell'articolazione (anni)	Incremento tariffario negli anni tra il 2° e l'ultimo di vigenza dell'articolazione (%)
Gruppo di Comuni n° 1:			
Gruppo di Comuni n° 2:			
Gruppo di Comuni n° 3:			
.....			

5. ~~Alle famiglie appartenenti alle categorie sociali più deboli, con reddito non superiore a € 10.000,00, verrà riservato il 10% della fornitura complessiva, ripartita proporzionalmente nel territorio in base agli abitanti, con un abbattimento del prezzo del 50% (cinquanta per cento), senza che tale abbattimento venga ripartito sulle restanti utenze.~~) Deleto
6. I Comuni e le strutture comunali di uso pubblico sono esentati dal pagamento della tariffa sul servizio idrico integrato.
7. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.
8. Contestualmente al piano tariffario ed in relazione allo stesso, il Gestore, concordemente con l'Ente d'Ambito, determina la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'art 13 della Legge n° 36 del 1994, prevedendo un piano tariffario con articolazione temporale non inferiore a sei anni entro i quali progressivamente allineare le tariffe attuali a quella media di riferimento.

Art 18. Revisione tariffaria

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.
2. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina hanno diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo normalizzato, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 17. Tale diritto è riconosciuto per le sole variazioni positive di efficienza.
3. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni tre anni successivi, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. n° 3 di Messina verificherà il raggiungimento degli standard tecnici nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito di cui all'art. 15, apportando, solo nel caso di scostamenti negativi, le opportune variazioni alle tariffe degli anni successivi.
4. Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. n° 3 di Messina determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicarla dall'anno successivo. In caso di aumenti tariffari questi devono essere approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Le parti danno atto che:

- a) Entro il 30 novembre del quarto anno e così ogni tre anni successivi si procederà a revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni di cui al Disciplinare Tecnico, il ricavo complessivo del triennio oggetto della revisione si discosti per oltre l'1% (uno per cento) rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito di cui all'art. 15 per il medesimo periodo;
 - b) Se il ricavo complessivo annuale si discosta per oltre il 2% (due per cento) rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito di cui all'art. 15 per il medesimo periodo, la revisione potrà essere effettuata annualmente, a semplice richiesta del Concedente.
6. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, preferibilmente in uno alla prima bolletta successiva alla variazione.

Art 19. Varianti al programma degli interventi

1. Il Concedente si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, la segreteria tecnico-operativa dell'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi, fissando al Gestore anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla segreteria tecnico operativa dell'Ambito, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dalla S.T.O. dell'Ambito.
3. Il Gestore può presentare alla segreteria tecnico-operativa dell'Ambito domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale.
5. Le varianti di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere autorizzate dalla segreteria tecnico-operativa dell'Ambito, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

Art 20. Canone di concessione

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della L. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli Enti locali un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art 39 della stessa, anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascuno esercizio finanziario.
2. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di Euro 3.000.000,00 (tre milioni). Tale canone sarà revisionato dopo l'inventario definitivo. Siffatto importo deve essere aggiornato annualmente in base alle previsioni del piano d'Ambito, alla messa in esercizio di nuove opere e al tasso annuo di inflazione programmata.
3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone, detratti i costi di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa, saranno definite dall'A.T.O. n. 3 di Messina, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 22 della Convenzione di Cooperazione.

Capo IV: Controllo

Art 21. Controllo da parte dell'Autorità di Ambito

1. Così come previsto dall'art. 11 della Convenzione di Cooperazione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., svolge, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I., informando gli Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle penalità previste al successivo Art. 38 della convenzione. L'attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Per la realizzazione di quanto sopra, gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. definiscono nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull'attività di gestione, fissando nel Disciplinare o in appositi atti di indirizzo dati alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e dalla stessa fatti propri, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali richiamati, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della convenzione, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'Art 38, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo Art. 23, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale di cui all'Art. 15 della convenzione.
3. Gli standards organizzativi e di controllo della attività del Gestore per il primo triennio saranno predisposti dalla STO entro tre mesi dall'affidamento del Servizio, e sottoposti alla approvazione della Conferenza dei Sindaci. Per i trienni successivi al primo verranno invece definiti dalla STO alla fine dei primi due anni di gestione e sottoposti alla approvazione della Conferenza dei Sindaci prima della fine del triennio.
4. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art 22. Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.

2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento del Concedente.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.
5. Il GESTORE nell'ambito dell'organizzazione contabile di cui ai superiori commi, dovrà evidenziare gli elementi per la determinazione del fondo vincolato di cui al comma 1 dell'art. 14 della L. 36/94.
6. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento del Concedente.
7. La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
8. Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. siano conformi alle procedure ed agli standards stabiliti dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
9. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. , previo preavviso scritto entro tempi brevi, anche inferiori a 10 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione.
10. La S.T.O. dell'A.T.O. si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, senza alcun preavviso, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. Tutte le spese per i controlli sono a totale carico del Gestore.
11. Il Gestore è obbligato a stipulare, con primaria compagnia, una assicurazione che copra i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati agli Enti locali e a terzi, a causa delle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione e derivanti dalla gestione del S.I.I.
12. Il Gestore è obbligato ad attivare un numero verde per consentire agli utenti sia la comunicazione di guasti, anomalie o disservizi, sia per dare agli utenti la possibilità di effettuare pratiche per via telefonica od attingere informazioni.

13. Il soggetto Gestore è obbligato ad individuare e a porre in essere le modalità di supporto per consentire ai Comuni che hanno affidato incarichi di progettazione di vario livello a professionisti esterni per interventi da realizzare nell'insieme delle infrastrutture comprese nel Piano d'Ambito, di ricevere consulenza legale/amministrativa ed eventuale sostegno tecnico economico.
14. Il GESTORE dovrà versare la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, se individuate, situate in altri Ambiti, con le modalità previste e definite in apposita Convenzione, da sottoporre, prima della stipula con i soggetti interessati, all'approvazione dell'ENTE D'AMBITO.
15. In caso di eventi di forza maggiore, tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti dovranno essere riprese non appena la circostanza o l'evento di forza maggiore sarà venuto meno.
16. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre, su tutto il territorio, squadre di pronta reperibilità per interventi urgenti o di emergenza, 24 ore su 24, al fine di garantire il ripristino e/o la continuità del servizio idrico integrato.
17. In caso di calamità naturali o comunque di cause di forza maggiore, il Gestore ha l'obbligo di predisporre squadre di pronto intervento che collaborino con la Protezione Civile per tutte le necessità al fine di garantire la funzionalità e/o il rapido ripristino del servizio idrico integrato.
18. In caso di ritardi o inadempienze si applicheranno le penalizzazioni di cui al successivo art 38, fatto salvo comunque quanto stabilito dall'art 39 della presente.
19. Il Gestore dovrà garantire alla STO dell'Ente d'Ambito attraverso la fornitura di Hardware e software a suo carico, l'accesso continuo anche di sola lettura al sistema di telecontrollo di tutto il territorio.

Art 23. Comunicazione dati sul servizio

1. Il Gestore si impegna a comunicare alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina e per essi la segreteria tecnico-operativa individueranno e richiederanno nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o negli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'Art 38 della convenzione medesima.
3. Gli obblighi di comunicazione riguardanti gli standards organizzativi inizieranno a decorrere da 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione.

4. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

Art 24. Carta del Servizio

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità. Il gestore del S.I.I. assicura anche l'informazione agli utenti promuovendo iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, la qualità e quantità delle acque fornite e trattate, etc.
2. La Carta del Servizio conterrà altresì le modalità attuative relative agli obblighi del Gestore derivanti dall'art. 23 comma 2 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36.
3. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre la Carta del S.I.I., sottoponendola alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Nei 3 (tre) mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del S.I.I. nel termine di 3 (tre) mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art 39 della medesima.
4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
5. La Carta del S.I.I. verrà aggiornata, su indicazione dell'ENTE D'AMBITO, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per migliorarne l'efficacia.
6. Il GESTORE, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della Carta del S.I.I., è impegnato a partecipare con l'Ente d'Ambito alla consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti -obblighi derivanti dalla Carta medesima.

Art 25. Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)

1. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I., sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Nei 3 (tre) mesi successivi il Gestore provvede ad adotta-

re il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 3 (tre) mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art 39 della medesima.

2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del S.I.I. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art 26. Manuale della Sicurezza

1. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art 27. Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Al Gestore è prescritto un termine di 6 (sei) mesi per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 6 (sei) mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.
2. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.

Art 28. Piano di emergenza

1. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predisporre e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo all'approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella predisposizione del Piano, il Gestore si atterrà alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 4 Marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", Allegato 1/6 (articolo 4 comma 1 lettera e) della Legge 5 gennaio 1994, n° 36). In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.

Art 29. Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del D.M. n.99/1997, di un Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio che includa la ricerca e recupero delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

Art 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio

1. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

Art 30bis - Programmi di attività

1. Entro il termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà predisporre, nei termini e con le modalità indicate nel D.T. e ad ottenere dalla S.T.O. dell'ATO n° 3 di Messina le relative approvazioni, i seguenti documenti:
 - a. Programma di intervento sui servizi comuni;
 - b. Programma di risparmio idrico;
 - c. Programma di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;
 - d. Programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria;
 - e. Programma riutilizzo acque reflue (previa richiesta dell'ENTE D'AMBITO);
 - f. Piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie;
 - g. Piano / programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili;
 - h. Piano delle frequenze di prove di laboratorio sugli impianti e sulle reti;
 - i. Piano delle frequenze di rilievo dei parametri significativi su reti e impianti;
 - j. Piano di manutenzione ordinaria e programmata;
 - k. Programma di Coordinamento tra Gestore e Soggetti prorogati o mantenuti.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

Art 30ter - Progetto conoscenza

1. Entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà provvedere alla redazione del Progetto Conoscenza, per come meglio specificato nell'allegato Piano d'Ambito e nel D.T.. Detto progetto sarà sottoposto alla verifica ed accettazione della S.T.O. dell'Ente d'Ambito.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione

Capo V: Regime fiscale

Art 31. Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione

Art 32. Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere, subconcedere o affidare, parzialmente o totalmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte degli Enti locali dell'A.T.O. delle garanzie prestate dal Gestore.

Art 33. Continuità del servizio dopo la scadenza

1. Il Concedente avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio, anche nei casi previsti dall'art 34 e anche in caso di riscatto.
2. Il Gestore è tenuto a continuare la gestione dopo la scadenza, ed anche in caso di riscatto, fino alla consegna delle opere ed impianti e conseguente passaggio della gestione al nuovo Gestore affidatario del servizio, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore.
3. Il Presidente dell'Ente d'Ambito di Messina potrà bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione.

Art 34. Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della L. 36/1994.
2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata adottando il valore ottenuto dalla differenza tra investimenti realizzati dal Gestore e relativi fondi di ammortamento risultanti dal bilancio del soggetto gestore (criterio del netto contabile).
3. Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

4. La presente modalità di valutazione delle opere si applica nel caso di naturale scadenza del contratto di affidamento di cui all'Art. 33.
5. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro 3 mesi dal materiale affidamento e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del precedente Gestore.

Art 35. Recesso e riscatto

1. E' escluso il recesso del Gestore.
2. Nel caso intervenissero successive variazioni del vigente quadro normativo in materia l'Autorità d'Ambito potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).
3. In tal caso, al verificarsi del riscatto di cui al precedente punto, al Gestore è riconosciuta, a titolo di indennità, da parte dell'Autorità d'Ambito, una somma di denaro calcolata in relazione all'entità dell'importo dei beni realizzati od acquisiti dal soggetto Gestore residuo dal Piano di ammortamento ed al netto degli eventuali contributi pubblici intervenuti.
4. Resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità di riscatto di cui al presente articolo darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art 36. Cauzione, assicurazioni e sanzioni pecuniarie

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di Euro _____ (diconsi Euro _____) mediante fideiussione bancaria o assicurativa e, comunque, non inferiore al 5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno.
2. Da detta cauzione il Concedente potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
3. Il Gestore dovrà reintegrare le somme prelevate dal Concedente sulla cauzione entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Art 37. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Concedente, attraverso la STO, potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. Il Concedente potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 e 2 della presente convenzione per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento. Ad ogni buon conto, se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per gli interventi di manutenzione, l'Ente d'Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari dopo 48 ore dalla formale messa in mora rimasta senza riscontro, addebitandone i costi al Gestore.
3. Nel caso di operazioni di finanza di progetto, il Concedente agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura della S.T.O. dell'A.T.O., con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività

richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore

4. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, la Regione eserciterà, con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 1962 n° 28 e successive modifiche e integrazioni, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

Art 38. Penalità

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:
 - a. in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;
 - b. in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;
 - c. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 6bis, 20, 21, 22, 23 e 39bis della convenzione;
 - d. In caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'Art 39.
2. Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d) sopra riportato è stabilito quanto segue:
 - a. In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art 24 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'art 39 della Convenzione; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
 - b. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art 25 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'art 39 della Convenzione; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
 - c. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 26, 27 e 28 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto co-

munque salvo quanto previsto dall'art 39 della Convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:

- o una penalizzazione di importo pari all'1% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
 - o una penalizzazione di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità;
 - o nel caso il ritardo ecceda i 2 anni si farà luogo alla rescissione.
- d. In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'art 8 della Convenzione, si applica una penalizzazione del 2% calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
- e. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt 29, 30, 30Bis e 30Ter della Convenzione (mancata adozione nei termini previsti del Piano di ricerca e riduzione delle perdite, del Piano di gestione delle interruzioni al servizio e dei Programmi di attività, Progetto Conoscenza), si applica una penalizzazione di importo variabile fino all'1%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
5. Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria, salvo il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione tariffaria, ogni qualvolta la STO ne ravviserà la necessità.
6. In attuazione dei principi generali in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e accettati dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. definisce e disciplina, nel Disciplinare e/o negli atti di cui all'art. 21 comma 2, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni applicabili nei casi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 39. Sanzione risolutoria

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, L. n.1423/'56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente direttamente o da parte dei soggetti comunque impegnati nella gestione del S.I.I. sotto il controllo del Gestore, nonché per

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Concedente, su proposta della S.T.O., in relazione alla gestione esistente ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, decide sull'opportunità di procedere alla risoluzione della convenzione di gestione. In tal caso il Concessionario ha diritto soltanto alle spettanze connesse alla gestione regolarmente esperite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento contrattuale, fatta salva la facoltà del Concedente di riversarsi sulla cauzione dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione.

3. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità:
 - a. quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare Tecnico e dai successivi atti che la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà adottare ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione;
 - b. quando il Gestore ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'Art 32 della convenzione;
 - c. quando il Gestore non versi il canone annuale di concessione in violazione dell'Art 20 della Convenzione;
 - d. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
4. Fermo quanto sopra, nei seguenti casi:
 - a. ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b. ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - c. in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione agli Art 6bis, all'Art 8, Art 24, Art 25, Art 26, Art 27, e Art 39bis, fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Art 38 della presente convenzione;
5. la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c..
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 20, 21, 22 e 23 della convenzione, che verranno definiti e specificati nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'Art 38 della

convenzione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'Art. 1454 codice civile. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.

7. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà del Concedente di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Art 40. Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli enti locali e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina.
3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.
4. Per tutte le controversie non demandate al Collegio sarà competente esclusivamente il Foro di Messina o i Tribunali Amministrativi della Regione Sicilia.

Capo VIII: Disposizioni finali

Art 41. Disposizione fiscale

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.
2. Ogni onere fiscale e, comunque ogni onere nascente dalla presente Convenzione, è a carico del Gestore.

Art 42. Rinvio alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/1994, al D.P.R.S. 07/08/2001, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 01/08/1996), alla Convenzione di Cooperazione tra gli Enti Locali dell'A.T.O. n.3 di Messina, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.

Art 43. Allegati:

- a) **Allegato 1** - Piano d'Ambito e relativi allegati, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO n° 3 di Messina n° ____ del _____, a seguito della proposta migliorativa del Gestore.
- b) **Allegato 2** - Disciplinare tecnico.
- c) **Allegato 3** - Schemi di contratti di servizio regolanti i rapporti tra Gestore e i Soggetti mantenuti o prorogati;
- d) **Allegato 4** - Elementi relativi al personale da trasferire al Gestore.
- e) **Allegato 5** - Elenco descrittivo delle immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore.
- f) **Allegato 6** - Verbale di presa in consegna della opere.
- g) **Allegato 7** - Garanzie fornite dal Gestore.

.....
.....
.....
.....

**SCHEMA DEI PRINCIPALI TERMINI DI CONTRATTO
DI SERVIZIO CHE VERRA' DEFINITO
SUCCESSIVAMENTE NEL CONTRADDITTORIO TRA
SOGGETTO GESTORE ED AMAM
ALLEGATO**

**ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 3 DI MESSINA**

1. Premessa

In applicazione dell' art. 13 della Convenzione di Gestione del S.I.I., approvata il 19.06.2004 dalla Conferenza d'Ambito, ed ai sensi della normativa vigente è necessario definire lo schema dei principali termini di integrazione funzionale tra il soggetto Gestore (di seguito Gestore) ed AMAM per la realizzazione di una gestione temporanea da parte di AMAM sulla quota parte di perimetro dell'ATO limitata al territorio del Comune di Messina (di seguito Gestione Temporanea).

2. Durata della Gestione Temporanea

La durata della Gestione Temporanea di AMAM sarà fissata ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Gestione del S.I.I.

3. Coordinamento tra Gestore ed AMAM durante la Gestione Temporanea

3.1 Principi di indirizzo

Fermo restando che i diritti concessori rimarranno unicamente in capo al Gestore nell'intero territorio dell'A.T.O. il Gestore ed AMAM concorderanno forme di coordinamento funzionale, limitati alla durata della Gestione Temporanea.

Le misure di seguito riportate avranno il fine di:

- assicurare uniformità di condizione per tutti i soggetti che intendano partecipare alla gara, in particolare nel rispetto delle interazioni che vengono prospettate con AMAM;
- garantire una corretta attuazione del Piano sotto il controllo del Concedente;
- evitare per quanto possibile sovrapposizioni funzionali ed organizzative tra il Gestore ed AMAM stessa;
- in conseguenza del punto precedente, evitare squilibri occupazionali derivanti da eventuali riorganizzazioni da attuare ad esaurimento del periodo di Gestione Temporanea, nel pieno rispetto dell'art. 6 della Convenzione di Gestione.

3.2 Modalità di coordinamento durante la Gestione Temporanea

3.2.1 Attività di AMAM e del Gestore

AMAM per la durata del periodo di gestione temporanea sarà responsabile per la gestione operativa del servizio idrico integrato, come definito dalla normativa vigente e dal Piano d'Ambito nel territorio del Comune di Messina.

Le attività e gli obblighi di AMAM saranno disciplinati da apposito contratto di servizio da stipularsi tra il Gestore ed AMAM stessa, nel rispetto della convenzione di Gestione cui la presente è allegata.

3.2.4 Durata

Qualunque rapporto tra il Gestore ed AMAM avrà durata pari al periodo della Gestione Temporanea.

3.3 Forniture di acqua da AMAM al Gestore

I prezzi unitari di cessione delle forniture di acqua potabilizzata da AMAM al Gestore non potranno superare i costi operativi previsti nel Piano d'Ambito con riferimento alle seguenti voci di costo:

- costi di acquisto e/o indennizzi per l'acqua grezza prelevata;
- costi di potabilizzazione
- costi di trasporto

I suddetti costi verranno applicati ai volumi effettivamente forniti.

3.4 Gestione finanziaria di AMAM

La copertura dei costi eventualmente eccedenti i corrispettivi, individuati in base al precedente paragrafo 3.2.2, così come ogni altro onere contrattuale e societario, dovrà essere garantita dal Gestore.

3.5 Gestione degli investimenti

Dovrà essere garantita l'attuazione del programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito, così come modificato nella proposta migliorativa offerta dal Gestore in sede di gara, su tutto il perimetro dell'Ambito e pertanto anche all'interno del perimetro di AMAM. A tal fine il Gestore avrà il controllo di tutti gli investimenti e potrà coordinarsi con AMAM per l'attuazione di tale piano.

3.6 Armonizzazione della Gestione Temporanea al Piano d'Ambito

Nel corso della Gestione Temporanea si renderà necessario verificare le condizioni gestionali in generale e la compatibilità economico-finanziaria, tra l'effettiva conduzione della Gestione Temporanea e le assunzioni del Piano così come eventualmente modificato nella proposta migliorativa offerta dal Gestore in sede di gara.

Le obbligazioni in merito ai livelli di servizio faranno capo direttamente al Gestore.

**SCHEMA DEI PRINCIPALI TERMINI DI CONTRATTO
DI SERVIZIO CHE VERRA' DEFINITO
SUCCESSIVAMENTE NEL CONTRADDITTORIO TRA
SOGGETTO GESTORE ED IL CONSORZIO RETE
FOGNANTE TRA I COMUNI DI TAORMINA GIARDINI
NAXOS LETOJANNI E CASTELMOLA
ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 3 DI MESSINA**

1. Premessa

In applicazione dell' art. 13 della Convenzione di Gestione del S.I.I., approvata il 19.06.2004 dalla Conferenza d'Ambito, ed ai sensi della normativa vigente è necessario definire lo schema dei principali termini di integrazione funzionale tra il soggetto Gestore (di seguito Gestore) ed il Consorzio rete fognante tra i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola (di seguito CONSORZIO) per la realizzazione di una gestione temporanea da parte del Consorzio sulla quota parte di perimetro dell'ATO limitata al territorio dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola (di seguito Gestione Temporanea).

2. Durata della Gestione Temporanea

La durata della Gestione Temporanea di CONSORZIO sarà fissata ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Gestione del S.I.I.

3. Coordinamento tra Gestore ed CONSORZIO durante la Gestione Temporanea

3.1 Principi di indirizzo

Fermo restando che i diritti concessori rimarranno unicamente in capo al Gestore nell'intero territorio dell'A.T.O. il Gestore ed CONSORZIO concorderanno forme di coordinamento funzionale, limitati alla durata della Gestione Temporanea.

Le misure di seguito riportate avranno il fine di:

- assicurare uniformità di condizione per tutti i soggetti che intendano partecipare alla gara, in particolare nel rispetto delle interazioni che vengono prospettate con CONSORZIO;
- garantire una corretta attuazione del Piano sotto il controllo del Concedente;

- evitare per quanto possibile sovrapposizioni funzionali ed organizzative tra il Gestore ed *CONSORZIO* stessa;
- in conseguenza del punto precedente, evitare squilibri occupazionali derivanti da eventuali riorganizzazioni da attuare ad esaurimento del periodo di Gestione Temporanea, nel pieno rispetto dell'art. 6 della Convenzione di Gestione.

3.2 Modalità di coordinamento durante la Gestione Temporanea

3.2.1 Attività di CONSORZIO e del Gestore

Il *CONSORZIO* per la durata del periodo di gestione temporanea sarà responsabile per la gestione operativa del servizio idrico integrato, come definito dalla normativa vigente e dal Piano d'Ambito nel territorio dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola.

Le attività e gli obblighi del *CONSORZIO* saranno disciplinati da apposito contratto di servizio da stipularsi tra il Gestore ed il *Conorzio stesso*, nel rispetto della convenzione di Gestione cui la presente è allegata.

3.2.4 Durata

Qualunque rapporto tra il Gestore ed *CONSORZIO* avrà durata pari al periodo della Gestione Temporanea.

3.3 Gestione finanziaria di CONSORZIO

La copertura dei costi eventualmente eccedenti i corrispettivi, individuati in base al precedente paragrafo 3.2.2, così come ogni altro onere contrattuale e societario, dovrà essere garantita dal Gestore.

3.4 Gestione degli investimenti

Dovrà essere garantita l'attuazione del programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito, così come modificato nella proposta migliorativa offerta dal Gestore in sede di gara, su tutto il perimetro dell'Ambito e pertanto anche all'interno del perimetro di *CONSORZIO*. A tal fine il Gestore avrà il controllo di tutti gli investimenti e potrà coordinarsi con *CONSORZIO* per l'attuazione di tale piano.

3.5 Armonizzazione della Gestione Temporanea al Piano d'Ambito

Nel corso della Gestione Temporanea si renderà necessario verificare le condizioni gestionali in generale e la compatibilità economico-finanziaria, tra l'effettiva conduzione della Gestione Temporanea e le assunzioni del Piano così come eventualmente modificato nella proposta migliorativa offerta dal Gestore in sede di gara.

Le obbligazioni in merito ai livelli di servizio faranno capo direttamente al Gestore.

DELIBERA

- 1) Dare atto di tutto quanto precede in conseguenza, approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione nell'argomento di cui all'oggetto nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante ed inscindibile e di farla propria nell'intero suo contenuto;
- 2) Impegnare gli uffici interessati a darvi esecuzione nei modi e termini di legge.

Il Presidente a questo punto propone di votare nella immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto (Gambacorta) espressi in forma palese per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.




Alle ore 19,55 è tolta la seduta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 25.7.2004 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ per il controllo al CO.RE.CO, ed è stata ricevuta dallo stesso in data _____;
- Sez. centrale di Palermo;
- Sez. provinciale di Messina;



Il Segretario Generale
F.to: Dott. G. Russo



Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.7.2004

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 16 comma 6), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 19 comma 2) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il Provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 18 comma 9).

Li 12.7.2004

Il Segretario Generale

